




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2448

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF
dovuti per l'anno 2025

*(Conversione in legge del DL n. 55 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1467)*

N. 341 – 17 giugno 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2448

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF
dovuti per l'anno 2025

*(Conversione in legge del DL 55/2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1467)*

N. 341 – 17 giugno 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
MODIFICA DELLA DISCIPLINA SUGLI ACCONTI DOVUTI PER L'ANNO 2025.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2448
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Giordano (FDI)
Commissione competente:	VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Nel corso dell'*iter* di conversione presso il Senato non sono state introdotte modificazioni rispetto al testo originario del provvedimento. Durante l'esame in sede consultiva presso la 5^a Commissione del Senato, il Governo ha fornito alcuni chiarimenti sul provvedimento nella Nota del 13 maggio 2025. Sulla base di tali chiarimenti la medesima Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo (*cf.* seduta del 13 maggio 2025).

Alla Camera, il testo trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla VI Commissione (Finanze), che non vi ha introdotto modificazioni. Il testo è ora quindi all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l'anno 2025

Normativa vigente. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha disposto per l'anno 2024 la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF¹ e l'incremento da 1.880 euro a 1.955 euro dell'importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro. Tale modifica è stata resa strutturale dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 207 del 2025 (legge di bilancio 2025), che modificando l'articolo 11, comma 1, del TUIR ha disposto che a decorrere dall'anno di imposta 2025 per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si confermano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
- c) oltre 50.000 euro 43%.

Inoltre, l'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023, in considerazione del fatto che le tre aliquote fossero operanti per il solo anno di imposta 2024, ha stabilito che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 e 2025 si doveva assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le tre aliquote sopra descritte.

Le norme eliminano il riferimento all'anno 2025 dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e le relative addizionali, per i quali si dovrà tenere conto delle tre aliquote IRPEF e del maggiore importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente², resi strutturali dalla legge di bilancio per il 2025 (comma 1).

La relazione illustrativa spiega che la norma in esame modifica la disciplina applicabile per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025 dal momento che la disposizione, che prevedeva che per i periodi d'imposta 2024 e 2025, non si dovesse tener conto della riduzione delle aliquote IRPEF, risulta incoerente relativamente agli acconti dovuti per l'anno 2025 considerando l'avvenuta stabilizzazione a regime delle misure in materia di aliquote IRPEF e di *no tax area* da parte della legge di bilancio 2025.

Pertanto, con l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento si riduce al periodo d'imposta 2024 l'ambito temporale di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Le norme dispongono l'incremento di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui

¹ In base al previgente articolo 11 del TUIR (prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025), le aliquote IRPEF erano strutturate su 4 scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

² Previsto con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro,

all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207³, il cui utilizzo sarà definito nell'ambito della prossima manovra di bilancio (comma 2).

Le norme recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 3).

Inoltre agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate IRPEF rinvenienti dal comma 1 (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie									
Allineamento della disciplina per gli acconti IRPEF (comma 1)	245,5			245,5			245,5		
Maggiori entrate tributarie									
Allineamento della disciplina per gli acconti IRPEF (comma 1)		245,5			245,5			245,5	
Maggiori spese correnti									
Incremento del fondo di parte corrente compensazione scostamenti della spesa netta PSB 2025-2029 (comma 2)		245,5			245,5			245,5	
Minori spese correnti									

³ L'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso MEF (comma 3)	245,5								
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per la compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 3)				245,5			245,5		

La relazione tecnica chiarisce che in conseguenza alle modifiche apportate dal comma 1 l'acconto per l'anno 2025 dovrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, che già riflette la riduzione delle aliquote e l'incremento della detrazione per lavoro dipendente. In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette agevolazioni già in sede di acconto.

La RT ai fini della stima prende in considerazione due distinte categorie di contribuenti: soggetti tenuti al versamento degli acconti e quelli che non sono tenuti al versamento degli acconti (la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati).

La RT precisa che alla luce del chiarimento del Comunicato Stampa n. 32 del 25/03/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la norma (comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023) avrebbe comportato l'applicazione delle aliquote del 2023 ai fini della determinazione dell'acconto 2025, ma solo per coloro che devono versare gli acconti, ossia prevalentemente per i titolari di redditi non derivanti da lavoro dipendente e pensione e, solo in minima parte, per i lavoratori dipendenti e pensionati che cumulino al loro reddito altri redditi. In particolare, come già chiarito dal suddetto Comunicato, la larga maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati non versa acconto, poiché il sostituto d'imposta calcola in misura puntuale la tassazione sui loro redditi.

Lavoratori dipendenti e pensionati.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e pensionati, in base alle ultime dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024, relative all'anno d'imposta 2023, risulta infatti che circa 2,2 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, su un totale di circa 37,8 milioni di soggetti, sono tenuti al versamento dell'acconto. Considerando il beneficio derivante dall'applicazione delle aliquote ridotte e della maggiore detrazione per lavoro dipendente, e attribuendolo alla platea di soggetti considerata in base alle rispettive fasce di reddito, il beneficio è pari a:

- 75 euro se il reddito imponibile riferibile ai soli lavoratori dipendenti è inferiore a 15.000 euro;
- 260 euro se il reddito imponibile è maggiore di 28.000 euro;
- pari in media a 129 euro se il reddito è compreso tra 15.000 e 28.000 euro;

Sulla base di quanto sopra, la RT stima un maggior acconto che, a legislazione vigente, dovrebbero versare, in base alle quattro aliquote e alle detrazioni vigenti nel 2023, di circa 364 milioni di euro. Tale importo - che per il 2024 potrebbe risultare addirittura inferiore, in quanto l'Irpef dovuta per tale annualità potrebbe essere più bassa rispetto al 2023 (anno preso in considerazione) per effetto delle minori aliquote e della maggiore detrazione per lavoro dipendente - rappresenta il vantaggio delle agevolazioni Irpef per tali contribuenti. La RT afferma che il suddetto importo, che risulta inferiore al 2 per mille del gettito dell'Irpef complessivamente stimato per il 2025, anche per motivi prudenziali nella relazione tecnica della misura contenuta nella legge di bilancio 2025, è già stato imputato tutto nel 2025 in termini di minori ritenute, come consueta prassi per i contribuenti con reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione. Pertanto, relativamente a tali soggetti, la disposizione in esame non determina effetti, tenuto conto che il vantaggio fiscale relativo al 2025 è stato già scontato nella stessa annualità.

Soggetti titolari di redditi diverso da lavoro dipendente e pensione.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito non derivante da lavoro dipendente e pensione, la RT quantifica gli effetti finanziari dovuti al ripristino dell'acconto, in coerenza con quanto stimato dalla relazione tecnica originaria della legge di bilancio 2025, che ha stabilizzato a regime la riduzione delle aliquote:

	<i>(importi in milioni di euro)</i>		
	2025	2026	2027
IRPEF	-245,5	+245,5	

(segno meno "-" minori entrate tributarie; segno più "+" maggiori entrate tributarie)

Tale ammontare, precisa la RT, è determinato sulla base della stima della variazione di gettito Irpef di competenza annua dovuta alle nuove aliquote per tali soggetti, stimata per l'anno 2025 in -327,3 milioni di euro. La stima dei suddetti effetti finanziari è stata determinata applicando al vantaggio di competenza una percentuale del 75%, che tiene conto non dell'aliquota nominale del 100%, ma della percentuale risultante da quanto storicamente viene versato in acconto dai soggetti in esame.

Con riferimento alle addizionali, la RT non ascrive effetti di natura finanziaria per le seguenti considerazioni. In primo luogo, la RT evidenzia che per l'addizionale regionale all'Irpef non si applica l'acconto per cui l'imposta è versata solo a saldo nell'anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, dal punto di vista finanziario, la modifica delle aliquote

IRPEF e l'aumento della detrazione di lavoro dipendente non determinano effetti diretti sulle addizionali locali. Solo nel caso in cui a seguito dell'applicazione delle nuove aliquote e della nuova detrazione l'imposta dovesse azzerarsi, verrebbe meno anche il gettito da addizionali locali. Tale effetto è stato considerato nelle relazioni tecniche del decreto legislativo n. 216 del 2023 e della legge di bilancio 2025. La RT afferma che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 in materia di riduzione delle aliquote Irpef non determinano effetti sul calcolo dell'addizionale comunale all'Irpef.

La RT precisa inoltre che per i comuni resta infatti ferma la facoltà di variare le aliquote dell'addizionale comunale nel limite massimo dello 0,8% potendo scegliere se considerare un'aliquota unica o uno schema di aliquote distinte per scaglioni di reddito imponibile. Inoltre, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023 e dall'articolo 1, comma 750, della legge n. 207 del 2024, per gli anni d'imposta dal 2024 al 2027 i comuni hanno la facoltà di stabilire le aliquote secondo i quattro scaglioni Irpef in vigore fino all'anno 2023, scelta adottata per l'anno 2024 dalla gran parte dei comuni (poco meno di 1200 enti) che hanno deciso di differenziare le aliquote per scaglioni.

Nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha depositato una **Nota**, nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti⁴.

Con riferimento al comma 1, la Nota precisa che la stima degli effetti finanziari dovuti al ripristino dell'acconto per i soggetti titolari di reddito non derivante da lavoro dipendente e pensione è stata effettuata in coerenza con quanto stimato nella RT originaria della legge di bilancio 2025 ed è stato considerato, come per prassi nelle valutazioni delle IID, un versamento dell'acconto pari al 75 per cento della competenza annua, sulla base di quanto risultante dal modello di micro-simulazione IRPEF utilizzato.

In merito alle coperture proposte dal comma 3, il Governo conferma la disponibilità delle risorse del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso. Conferma, altresì, che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le finalità a cui tali risorse erano preordinate.

Relativamente alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025 il Governo conferma la disponibilità delle risorse, di sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, e che le risorse residue sono idonee al perseguimento delle finalità proprie di tale Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023, prevedono che, ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e le relative addizionali per l'anno in corso, si

⁴ Nella seduta della 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 381 del 13 maggio 2025.

si deve tenere conto delle tre aliquote IRPEF – anziché delle quattro vigenti nel 2023 – nonché del maggiore importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente⁵, resi strutturali dall'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025 (comma 1).

Con riferimento al comma 1 la relazione tecnica quantifica minori entrate tributarie per 245,5 milioni di euro per l'anno 2025 e maggiori entrate tributarie per 245,5 milioni di euro per l'anno 2026, in coerenza con quanto stimato dalla RT riferita alle norme della legge di bilancio 2025.

La RT chiarisce che, in conseguenza alle modifiche apportate dalla disposizione in esame, l'acconto per l'anno 2025 dovrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, che già riflette la riduzione delle aliquote e l'incremento della detrazione per lavoro dipendente. In questo modo, continua la RT i contribuenti possono beneficiare delle suddette agevolazioni già in sede di acconto.

Le norme dispongono l'incremento di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 2076, il cui utilizzo sarà definito nell'ambito della prossima manovra di bilancio (comma 2).

Le norme recano, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025 e dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026 (commi 3 e 4).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio del Senato (*cf.* seduta del 13 maggio 2025).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023.

⁵ Orevisto con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro,

⁶ L'articolo 1, comma 886 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, le cui risorse risultano iscritte sul capitolo 3035 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi della predetta disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente amministrazione ogni elemento informativo utile circa le operazioni effettuate ai fini della individuazione e regolazione di ciascuna partita. La disciplina prevede, altresì, che le risorse del suddetto Fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno siano conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Si fa presente, inoltre, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, il Fondo in esame reca una dotazione iniziale di 1.955.000.000 euro per l'anno 2025 e di 1.810.000.000 euro per l'anno 2026 e che, da un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo 3035 risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione in esame.

Tanto premesso, nel rilevare che – come evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – la riduzione del predetto Fondo determina effetti finanziari esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, si prende atto che il Governo nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica⁷ ha assicurato che il Fondo di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare al riguardo.

⁷ Cfr. seduta della 5ª Commissione del Senato della Repubblica n. 381 del 13 maggio 2025.

Si fa presente, inoltre, che il medesimo comma 3 dell'articolo 1 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, mediante riduzione, per un corrispondente importo di 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, 352.935.663 euro per l'anno 2026 e 506.935.663 euro per l'anno 2027.

In proposito, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Governo nella citata seduta del 13 maggio 2025 presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica in merito alla disponibilità delle risorse, di sola cassa, del predetto Fondo, non si hanno osservazioni da formulare.

Si rileva, infine, che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento del fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1. In proposito, si prende atto del fatto che il predetto importo corrisponde a quello che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento associano in termini di maggiori entrate, per l'anno 2026, alle disposizioni di cui al comma 1. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.